**STATUTO**

**DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.S.D. a R.L.”**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, ATTIVITÀ ESERCITABILI E RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, la società sportiva dilettantistica, costituita in forma di società a responsabilità limitata, denominata: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”, in breve “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.S.D. a R.L.” (di seguito, nel presente Statuto, anche “Società”).

**Articolo 2**

**Sede sociale e domicilio dei soci**

1. La Società ha sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
2. Compete all’organo amministrativo la facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. L’organo amministrativo può altresì deliberare in merito al trasferimento della sede sociale in altro indirizzo dello stesso Comune ove la Società è ubicata.
3. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché la decisione sul trasferimento della sede sociale in altro Comune rispetto a quello in cui la Società è ubicata.
4. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello risultante dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

**Articolo 3**

**Durata della Società**

***Opzione 1***

1. La Società è costituita a tempo indeterminato.

***Opzione 2***

1. La durata della Società è fissata fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 4**

**Assenza di fine di lucro**

1. La Società non ha fine di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. È esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e salvo quanto previsto all’art. 8 commi 3, 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 36/2021.

**Articolo 5**

**Scopo e oggetto sociale**

1. La Società è apartitica, apolitica, aconfessionale e ha per scopo l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, comprese attività didattiche e formative.
2. La Società ha per oggetto sociale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., ivi incuse attività didattiche e formative, nonché di preparazione e di assistenza alle attività sportive dilettantistiche.
3. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi sociali, la Società potrà, tra l’altro:
   1. Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché di aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva stessa, impegnandosi, a tutela della salute dei tesserati, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportive; l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.
   2. Organizzare e attuare programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica, compresi studi, corsi, stage di insegnamento e pubblicazioni al fine di diffondere le discipline sportive.
   3. Assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti di ogni tipo, pubblici e privati, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti, posti di ristoro, macchine automatiche di distribuzione, strutture ricettive e spacci di prodotti sportivi - quali abbigliamento e articoli sportivi- posti all'interno degli impianti stessi, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati.
   4. Assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, *know-how* e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import - export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
   5. Assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.

**Articolo 6**

**Attività secondarie e strumentali**

1. La Società può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.

**Articolo 7**

**Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi**

1. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi e ai fini della qualifica di SSD, la Società dovrà risultare iscritta nell’apposito Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) di cui all’ all’art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2021.
2. La Società si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva cui la medesima delibererà di affiliarsi.
3. La Società si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in eventuali vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva dilettantistica.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

**Articolo 8**

**Capitale sociale e sue variazioni**

1. Il capitale sociale è fissato in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della Società. Il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, resta salva per il socio la possibilità di sostituire la polizza o la fideiussione appositamente prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.
3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Si applica la disposizione dell’art. 2481-bis del c.c. in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l’esercizio del diritto di opzione predetto.
5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. Se l’aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell’esercizio del diritto di opzione che a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l’organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.
6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell’esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.
7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d’opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.
8. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti indicati all’art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 36/2021.

**Articolo 9**

**Quote di partecipazione e loro trasferimento**

1. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
2. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, si applica il disposto dell’art. 2468, comma 5, c.c.
4. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
5. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla Società dal momento del deposito, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2470 c.c.

**Articolo 10**

**Recesso del socio**

***[Nel caso di Società contratta a tempo indeterminato]***

1. Il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni***[o maggiore, purché non superiore ad un anno]****.*
2. Il socio receduto ha diritto di ottenere esclusivamente il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti e secondo le condizioni dell’art. 8, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2021. Si applicano le disposizioni dell’art. 2473, comma 4, c.c.

***[Nel caso di Società contratta a tempo determinato]***

1. Il socio può recedere dalla Società, per l’intera sua partecipazione, nei casi previsti dagli artt. 2473 e 2497-quater del Codice civile nonché negli altri casi previsti per legge. ***Il socio è altresì legittimato a recedere nei seguenti casi:***
   1. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;***
   2. ***(etc.).***
2. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima al recesso o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro degli amministratori oppure, in mancanza anche di quest’ultima, dalla conoscenza del fatto o dell’atto che legittima il recesso.
3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società.
4. Il recesso non può essere esercitato e, se è già stato esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo ha legittimato o se è deliberato lo scioglimento della Società.
5. Il socio receduto ha diritto di ottenere esclusivamente il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti e secondo le condizioni dell’art. 8, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2021. Si applicano le disposizioni dell’art. 2473, comma 4, c.c..

**Articolo 11**

**Ammissione ed esclusione del socio**

1. Possono essere ammessi in qualità di soci le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Società, presentino formale richiesta indirizzata all’organo amministrativo. L’organo amministrativo rilascia il gradimento all’ammissione di un nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di ammissione.
2. In caso di diniego di ammissione, il soggetto interessato potrà ricorrere all’Assemblea dei soci. Quest’ultima dovrà riunirsi non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del ricorso e delibererà senza indugio sull’ammissione del nuovo socio. La delibera dell’Assemblea dei soci è insindacabile e deve essere portata a conoscenza dell’interessato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua adozione.
3. Il diniego di ammissione non può essere adottato per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie.
4. L’organo amministrativo delibera altresì sull’esclusione del socio:
   1. qualora quest’ultimo non sia in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti, previa diffida a adempiere entro un termine congruo stabilito dall’organo amministrativo;
   2. qualora il socio-persona giuridica sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
   3. in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d’opera o di servizi;
   4. qualora il socio sia responsabile di fatti gravemente dannosi per la Società, come, ad esempio, divulgazione di notizie riservate o false o gravemente lesive dell’immagine della Società; rifiuto di collaborare con altri soci; ingiustificata e reiterata assenza alle riunioni sociali;
   5. in caso di radiazione dalla Federazione sportiva di riferimento o dalla Società per provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia federali o sociali.
5. Nel caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

**Articolo 12**

**Finanziamenti dei soci**

1. La Società può acquisire, previo consenso individuale del socio, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c.
4. Il credito dei Soci per finanziamento alla Società non è trasferibile disgiuntamente dalla quota di partecipazione.
5. II trasferimento di una quota societaria ai sensi del precedente art. 9 del presente Statuto implica, fra l’altro, la successione dell’avente causa nel rapporto di finanziamento con la Società, sia esso ad integrazione o in conto aumento del capitale sociale. Pertanto, la cessione della quota societaria comporta, automaticamente, il subentro della parte cessionaria nella posizione giuridica soggettiva di creditore, pro quota, dell'importo versato a titolo di finanziamento nei confronti della Società, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa variazione contabile.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ, DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

**Articolo 13**

**Organi della Società**

1. Sono organi della Società:
   * 1. l’Assemblea dei soci;
     2. l’Organo amministrativo;
     3. l’Organo di controllo e di revisione legale dei conti (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci).

**Articolo 14**

**Decisioni dei soci**

1. I soci decidono sulle materie espressamente attribuite alla loro competenza in base alle previsioni del presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
3. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti di quanto previsto all’art. 8, commi 3, 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni;
4. la nomina degli amministratori;
5. nei casi previsti all’art. 2477 c.c., la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
6. le modificazioni statutarie o dell’atto costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
8. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese e in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
9. Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare di cui all’art. 15 del presente Statuto, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
10. Le decisioni concernenti la nomina degli amministratori, le modificazioni statutarie e dell’atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci devono essere adottate in sede assembleare.
11. In ogni caso, le decisioni dei soci devono essere adottate in sede assembleare qualora lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.
12. Delle decisioni dei soci deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2478, comma 1, n. 2) c.c..

**Articolo 15**

**Assemblea dei soci**

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Società. L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, se adottate nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio.L’Assemblea dei soci è convocata dall’Organo amministrativo ogniqualvolta sia ritenuto opportuno e, comunque, qualora ne facciano richiesta, tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.
3. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico, ivi inclusi telefax e posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
4. L’Assemblea è convocata, di regola, presso la sede sociale. L’Assemblea potrà svolgersi anche con modalità telematiche, purché ne sia dato atto nel verbale e sia garantita in ogni momento:
   1. l’individuazione dei partecipanti;
   2. la possibilità per ciascun partecipante di intervenire, nonché di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
   3. la contestualità dell’esame e della deliberazione.
5. In caso di Assemblea svolta con modalità telematiche, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui siano contestualmente presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.
6. L’Assemblea dei soci è presieduta, a seconda del modello organizzativo prescelto, dall’Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o assenza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato atto nel verbale.
7. Il presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario, designato di volta in volta dalla maggioranza semplice dei presenti.
8. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica. In tal caso, la relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni dei soci, secondo quanto prescritto all’art. 2478, comma 1, n. 2), c.c.
9. L’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la ***metà del capitale sociale***.
10. L’Assemblea dei soci delibera a ***maggioranza assoluta***. Nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto modifiche statutarie o dell’atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la ***metà del capitale sociale***.
11. Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2478, comma 1, n. 2) c.c..

Le decisioni dei soci che non sono state adottate in conformità alle disposizioni del presente Statuto possono essere impugnate dai soci dissenzienti, da ciascun amministratore e dall’Organo di controllo entro 90 (novanta) giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Si applicano le disposizioni dell’art. 2479-ter c.c..

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Articolo 16**

**Organo amministrativo**

1. La Società può essere amministrata:
   * + 1. da un amministratore unico;
       2. da più amministratori, mediante costituzione di un Consiglio di Amministrazione, in numero variabile da \_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_.
2. In caso di nomina di più persone, l’amministrazione della Società può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del c.c.. Spetta in ogni caso all’Organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione e le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c.
3. La scelta del modello di amministrazione compete ai soci ai sensi dell’art. 2479 c.c..
4. L’Organo amministrativo compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale ed è investito delle competenze attribuitegli dalle previsioni del presente Statuto.
5. L’amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. In ogni caso, l’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
6. I componenti dell’Organo amministrativo durano in carica per tre esercizi o per il periodo fissato all’atto della nomina e sono rieleggibili.
7. Gli amministratori sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in sede assembleare, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione che attesti l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c., nonché di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui gli amministratori siano nominati a tempo indeterminato, l’Assemblea dei soci può revocarli dalla carica anche in assenza di giusta causa.
8. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel Registro Imprese, indicando il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’eventuale attribuzione della rappresentanza della Società, precisando se disgiunta o congiunta. Si applica il disposto dell’art. 2383, comma 5, c.c..
9. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. È fatto divieto agli amministratori della Società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2021.

**Articolo 17**

**Consiglio di Amministrazione**

1. Quando l’amministrazione della Società è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno per la predisposizione del progetto di bilancio d’esercizio.Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogniqualvolta ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno ***un terzo (1/3) del capitale sociale***.
3. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico, ivi inclusi telefax e posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede sociale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché ne sia dato atto nel verbale e sia garantita in ogni momento:
   1. l’individuazione dei partecipanti;
   2. la possibilità per ciascun partecipante di intervenire, nonché di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
   3. la contestualità dell’esame e della deliberazione.
5. Se il Consiglio di Amministrazione è svolto con modalità telematiche, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui siano contestualmente presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano per età.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle riunioni e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato atto nel verbale.
8. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato di volta in volta dalla maggioranza semplice dei presenti.
9. Ciascun amministratore può farsi rappresentare tramite delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica. La relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni degli amministratori.
10. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita con la presenza della ***maggioranza assoluta*** dei suoi membri.
11. Il Consiglio di Amministrazione, validamente costituito, delibera ***a maggioranza assoluta*** dei presenti.
12. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
13. Le decisioni dell’Organo amministrativo che non sono state adottate in conformità alle disposizioni del presente Statuto possono essere impugnate dagli amministratori dissenzienti, e dall’Organo di controllo entro 90 (novanta) giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni degli amministratori. Si applicano le disposizioni dell’art. 2479-ter c.c..
14. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
15. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 2381 c.c..
16. Si applicano altresì le disposizioni dell’artt. 2475-ter c.c. in tema di conflitto di interessi, nonché le disposizioni dell’art. 2476 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci.

**Articolo 18**

**Rappresentanza sociale**

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.
2. La rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale e internazionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società e, eventualmente, a terzi.

**Articolo 19**

**Amministratore unico**

1. Qualora l’amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, ivi inclusa la rappresentanza sociale e i poteri indicati nell’articolo precedente.

**Articolo 20**

**Organo di controllo e revisore legale dei conti**

1. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale.
2. Nel caso di Organo di controllo monocratico, il sindaco incaricato dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c.
3. Se l’Organo di controllo si compone di più persone, queste costituiscono il Collegio sindacale. Il Collegio sindacale si compone di un numero variabile da tre a cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due sindaci supplenti. In tal caso, almeno uno dei membri deve rientrare tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. La nomina del Presidente del Collegio sindacale è riservata all’Assemblea dei soci.
4. Trovano applicazione le cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all’art. 2399 c.c..
5. Il primo Organo di controllo è nominato nell’atto costitutivo.
6. I componenti dell’Organo di controllo durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono revocabili solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.
7. La nomina dei sindaci, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, nonché la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura dell’Organo amministrativo, nel Registro Imprese entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina. Si applicano le disposizioni dell’art. 2401 c.c.
8. All’atto della nomina, l’Assemblea dei soci determina altresì la retribuzione dei componenti dell’Organo di controllo per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
9. L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e del Consiglio di Amministrazione.
10. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11. Delle attività dell’Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.
12. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’Assemblea dei soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
13. L’incarico di revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che quest’ultimo sia iscritto nell’apposito registro dei revisori legali o, nel caso di Collegio sindacale, che il collegio sia interamente composto siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.

TITOLO V

AFFILIATI, TESSERAMENTO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

**Articolo 21**

**Tesserati**

1. Sono tesserati i soci, gli atleti dilettanti, nonché tutti coloro che, previo pagamento del contributo annuale, sono ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di partecipare e praticare le attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all’art. 5 del presente Statuto.
2. I tesserati devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di promozione sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.
3. Tutti i tesserati non soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive.
4. Per ottenere l’ammissione, l’aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda rivolta all’Organo amministrativo della Società. Per i soggetti minorenni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale. L’iter di ammissione dei tesserati non soci è dettagliatamente specificato nel Regolamento emanato dall’Organo amministrativo.
5. I tesserati hanno diritto a partecipare alla vita della Società, nonché di utilizzare le strutture sportive della stessa, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti da apposito Regolamento, approvato ed emanato con deliberazione dell’Organo Amministrativo. Il medesimo Regolamento si occupa altresì di specificare i doveri dei tesserati.
6. L’Organo amministrativo delibera in merito alle domande di ammissione degli aspiranti tesserati e cura la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito dall’elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata.

**Articolo 22**

**Contributi annuali dei tesserati**

1. Tutti i tesserati, ad esclusione dei soci, sono tenuti a corrispondere un contributo annuale, liberamente determinato dall’Organo amministrativo, entro il \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(giorno/mese)*** di ogni anno.
2. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.
3. Il tesserato non in regola con il pagamento dei contributi non può esercitare i relativi diritti.
4. Se il mancato pagamento dei contributi si protrae per oltre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il tesserato può essere escluso dalla Società con delibera dell’Organo amministrativo, previo invito ad adempiere e contestuale assegnazione di un congruo termine per effettuare i pagamenti dovuti.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E TITOLI DI DEBITO

**Articolo 23**

**Esercizio sociale e bilancio**

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all’oggetto della Società, il bilancio può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
3. L’utile di esercizio risultante dal bilancio è destinato allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto disposto all’art. 8, commi 3, 4 e 4-bis del D.lgs. n. 36/2021.

**Articolo 24**

**Titoli di debito**

1. La Società può emettere titoli di debito previa decisione dell’Organo amministrativo, da assumere con maggioranza qualificata di ***due/terzi (2/3)*** dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, il soggetto che li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.
3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua valutazione;

c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento della società.

1. I titoli di debito devono indicare:

a) la denominazione, l’oggetto e la sede della Società, l’indicazione dell’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la stessa è iscritta;

b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

c) la data della deliberazione della sua emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;

d) l’ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti o di rimborso di capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

f) se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

1. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine alla nomina e alla revoca del rappresentante comune e agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.
2. L’assemblea dei possessori di titoli di debito è disciplinata dalle medesime disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO,

CLAUSOLA COMPROMISSIORIA, FORO COMPETENTE E RINVIO

**Articolo 25**

**Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della Società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l’Organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l’Organo amministrativo.
3. In caso di scioglimento, cancellazione o estinzione per qualunque causa, il patrimonio della Società risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 26**

**Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia, ad eccezione di quelle in cui la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorta tra i soci, tra i soci e la società, o tra organi della Società o ancora tra i componenti degli organi della Società, in dipendenza dell’attività sociale e/o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L’arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

**Articolo 27**

**Foro competente**

1. Per ogni controversia sorta in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Foro del luogo ove la Società ha stabilito la propria sede legale.

**Articolo 28**

**Clausola di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, nonché quelle previste per le società sportive dilettantistiche dal D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii..